

INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Oggetto: Chiarimenti sulle “*Prestazioni Professionali dei CTU rese per Tribunali e Procure*”, in risposta a quanto richiesto al Consiglio Nazionale dall'Associazione Provinciale di Brescia.

Preliminarmente,

si evidenzia che il Consiglio Nazionale si sta occupando, dal mese di Novembre 2016, della tematica riguardante la figura del Consulente Tecnico d'Ufficio, delle prestazioni professionali, etc, (trattasi di un argomento vasto e complesso) attraverso il responsabile designato nella persona del sottoscritto consigliere nazionale Ing. Saverio Foti (esperto in materia avendo maturato un'esperienza di circa 35 anni nel campo, espletando moltissime consulenze d'ufficio ed essendo stato delegato per diversi anni dall'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria per il Tribunale di Palmi). E' attualmente in fase di elaborazione una bozza di proposta di modifica della legge vigente, da condividere anche con Confprofessioni, per la tutela del CTU (sia esso Ingegnere, Architetto, Geometra, Medico, Commercialista, etc.), da inviare alla Commissione del Ministero della Giustizia. Sul tema, si invitano le Associazioni provinciali ad inviare al Consiglio Nazionale tutti i possibili suggerimenti che verranno valutati ed inseriti nella proposta di modifica di legge.

Nel seguito si esprime la posizione del Consiglio Nazionale in merito ai quesiti posti da Inarsind Brescia. Si evidenzia che, normativamente, il Codice di procedura civile, agli artt. 61 e 68, disciplina l'attività del consulente definendolo come ausiliario, del quale il Giudice si serve quando si richiedano particolari cognizioni tecniche e non solo giuridiche. Inoltre, con la riforma del processo civile introdotta con l'art.696 bis del Codice di procedura civile, in vigore dal 1° marzo 2016, viene conferito al CTU il potere di conciliare in fase iniziale la controversia nascente tra le parti, per cui pesa sull'ausiliario una nuova responsabilità in riferimento alla scelta fatta dalle parti, di utilizzare in particolare l'Istituto della Conciliazione, basato sullo strumento della consulenza tecnica preventiva per un tentativo di conciliazione concreto e professionale.

Appare evidente il ruolo importantissimo che ricopre con la sua opera il Consulente tecnico, anche in riferimento alla grave crisi che attraversa il sistema giurisdizionale, infatti, per il giudice istruttore diventa



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

fondamentale il lavoro svolto dal CTU (disamina e studio preliminare dei fascicoli di causa, indagini, sopralluoghi, etc.) che si conclude con il deposito della relazione tecnica che diventa indispensabile (specialmente quando le liti si risolvono principalmente in questioni tecniche, in riferimento alle svariate controversie in materia di confini, proprietà, appalti edilizi, contratti di compravendita immobiliare, etc.) per il giudizio finale del Magistrato, il quale basa principalmente le proprie convinzioni (sulle questioni tecniche) riportate in sentenza a quanto riportato dall'elaborato peritale del CTU.

Al CTU è quindi richiesta una conoscenza delle norme giuridiche, le quali si fondano sul rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, il diritto alla difesa, etc., che condizionano in maniera sostanziale lo svolgimento dell'incarico conferito e l'esito finale del lavoro di perizia, il quale, si ribadisce, va svolto con diligenza ed imparzialità, tenuto conto che può condurre a effetti spiacevoli sino a comportare l'annullamento della relazione peritale e, se del caso, a responsabilità disciplinari, penali e civili dell'ausiliario.

Per quanto sopra illustrato, risulta chiaro che il CTU, in riferimento all'attività svolta, alle responsabilità assunte in ragione della competenza, dedizione e professionalità messa a disposizione del Giudice (attraverso elementi utili al fine di consentirgli di dirimere questioni e potere decidere nel merito) vada adeguatamente compensato così come stabilito dai **principi cardine della nostra Costituzione di cui all'Art.36 comma 1, nonché secondo quanto previsto dall'art 2 della Legge 8 Luglio 1980,n.319**, in tema di compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, che fu emanata allo scopo di rendere adeguati i corrispettivi per le prestazioni svolte dai collaboratori del Giudice, sul presupposto che non deve esservi ingiustificata discriminazione con le retribuzioni rilevate nel mercato di equivalenti attività professionali se non nei limiti imposti dal conformare (armonizzare) alla natura pubblicistica dell'incarico conferito(art. 50 del D.P.R. 115/2002). Inoltre, occorre evidenziare, in riferimento alle tariffe, l'art.2233 del Codice Civile, il quale afferma “..che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione...”.

Per rispondere in maniera compiuta alle osservazioni critiche fatte da Inarsind Brescia (“..Normativa sulle tariffe è vecchia, incompleta di difficile interpretazione.... Inadeguata... tariffa per estimo bloccata a 516.456,9 euro...”, partiamo dal quadro normativo di riferimento che risulta effettivamente datato in quanto fermo al 2002 – ci si riferisce al Decreto 30 maggio 2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

giudiziaria in materia civile e penale”. Infatti, prima del 2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la Legge 8 luglio 1980 n° 319. Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*”) il quale, nell’abrogare esplicitamente la Legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia. Ha abrogato esplicitamente la Legge 319/1980 tranne l’art. 4 relativo agli “*onorari commisurati al tempo*”. Del T.U. Spese di Giustizia, la parte che riguarda il compenso del CTU è il Titolo VII così descritto: “*Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*”, vale a dire gli articoli dal 49 al 72. (Vedi qui il Titolo VII del T.U. Spese di Giustizia). Si dovrà sempre tenere in considerazione, pertanto, oltre alla legge di riferimento in vigore: DPR 115/2002, il D.M. 30.05.2002 che prescrive: “*Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.*” Risulta ovvio che l’applicazione oraria di detta norma sia palesemente inadeguata e penalizzante per il CTU, in quanto non possono essere liquidate più di quattro vacanze al giorno (considerando che trascorsa 1 ora ed un quarto se ne computa una), le stesse possono raddoppiarsi nel caso in cui le operazioni siano inferiori ai cinque giorni, e possono aumentarsi fino alla metà quando le operazioni siano inferiori ai quindici giorni. In ogni caso il Magistrato (sempre seguendo la normativa) è tenuto, sotto la propria responsabilità, a calcolare le vacanze con riferimento alle ore effettive necessarie per svolgere l’espletamento dell’incarico. Non si conosce il parametro utilizzato dal Magistrato per la quantificazione della prestazione intellettuale resa, non essendo lo stesso Magistrato un tecnico della materia. Infine, un’ora di lavoro non può evidentemente valere evidentemente, come risulta dalla normativa, 4 euro! Appare manifesto che come prestazione intellettuale oraria prevista dalla norma si tratti di una cifra “convenzionale”, che non necessariamente ha a che vedere con il numero di ore strettamente richieste per lo svolgimento dell’incarico, per cui la proposta da farsi, oltre all’adeguamento al costo della vita secondo le tabelle ISTAT, è che le vacanze vadano calcolate in numero di 4 al giorno per il periodo dell’incarico conferito, chiaramente escludendo i giorni di sabato, le domeniche e le feste comandate, nonché il tempo concesso alle parti per produrre le loro osservazioni al CTU, infine l’importo risultante deve essere commisurato all’impegno occorso.



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

A proposito dell'aggiornamento dei compensi professionali dei CTU previsto dal "TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 - Testo aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, precisamente l'art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari) esso riporta al comma 1: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Emerge chiaramente a parere dello scrivente, dalla lettura della norma, che la stessa imponga l'adeguamento ogni tre anni del compenso e che tale aggiornamento non sia facoltativo. Inoltre, la Legge n. 208/2015 introduce un importante elemento semplificativo ossia che non occorre, come in passato, che il Decreto sia emanato dal Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma esso viene delegato ad un Decreto Dirigenziale, sempre di concerto con il suo collega Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per cui è intento di questo Consiglio, possibilmente in accordo con Confprofessioni, inviare una richiesta ai Dirigenti Ministeriali preposti che solleciti il rispetto della normativa in tale senso.

Per quanto riguarda gli importi di stima riportati nelle tabelle, che si fermano ad **€516.456,90**, mentre l'importo stimato può risultare di gran lunga superiore (molte volte supera come indicato da Inarsind Brescia anche di 10 volte detto importo) è evidente che il CTU viene penalizzato economicamente nel compenso (anche se l'importo stimato ed il lavoro svolto dal CTU viene liquidato per intero dal Giudice a favore delle parti, ad esempio nel caso di divisione ereditaria con patrimoni considerevoli, danni subiti da immobili, valore di vendita di immobili da porre a base d'asta etc.) anche in riferimento ad un confronto con Consulente Tecnico di Parte che per la medesima stima può essere compensato con un onorario di gran lunga superiore, contrastando questo con quanto detto in precedenza (ingiustificata discriminazione con le retribuzioni rilevate nel mercato di equivalenti attività professionali e con l'art.2233 del Codice Civile). In attesa che vi sia l'adeguamento ministeriale, si suggerisce che il CTU, nel momento di invio della richiesta dei compensi al Giudice per la liquidazione, faccia presente che sul punto la Suprema



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Corte ha precisato che i lavori superiori allo scaglione massimo, non utilizzabili come base di calcolo a percentuale, possono essere sicuramente valutati dal Giudice come indice rivelatore dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito o consulente tecnico e consentire l'applicazione dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato a norma dell'art. 52 Legge n. 115/2002 (Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile, con sentenza del 19 ottobre 2012 n.18070). Anche per quanto riguarda la tabella per scaglioni, che prevedono l'applicazione di scaglioni a percentuale con un minimo ed un massimo (a seconda dell'importanza e delle difficoltà incontrate sulla stima richiesta), la stessa andrebbe modificata con un'unica percentuale, evitando che il Giudice decida se applicare la percentuale minima o massima indicata in tabella (questo punto verrà inserito nella proposta di modifica della legge de quo).

Per quanto riguarda il ritardo delle liquidazioni da parte del Giudice, si segnala che Inarsind Calabria ha inviato al Presidente del Tribunale di Palmi una richiesta, con riferimento alle segnalazioni che erano pervenute in merito alla mancata rotazione dei tecnici da parte dei Giudici Istruttori nel conferimento degli incarichi (citando la Circolare Presidente del Tribunale Civile e Penale di Roma 14/04/1984 prot.4161) ed ai tempi impiegati dai giudici nell'emissione dei Decreti di liquidazione dei compensi (che in alcuni casi avevano raggiunto i tre anni), rappresentando, come sancito dalla legge, che gli onorari del consulente debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente ed al momento in cui tale prestazione viene portata a termine (deposito della relazione peritale), per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico conferito; a seguito di tale richiesta si è evidenziato un deciso miglioramento delle procedure.

Relativamente al “.. *mancato pagamento delle parti...*” degli onorari di CTU liquidati, su questo punto occorre seguire purtroppo l'iter di legge, essendo il decreto di liquidazione (se non impugnato) un titolo esecutivo, le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio anche se il Giudice ha posto il pagamento ad una sola della parti, questo punto è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, per cui il CTU procede all'ingiunzione ed al pignoramento anche sui conti bancari delle parti.



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Altro problema sollevato da Inarsind Brescia, riguarda la norma della Legge n.132/2015, sul calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d'ufficio (nel caso di Esecuzione Immobiliare) che lega il compenso del CTU (in questo caso definito esperto stimatore) al valore di vendita del bene pignorato e vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla stima del bene (o dei beni). Purtroppo, il problema sollevato non un argomento nuovo, già oggetto di critiche da parte Inarsind, esso è stato ripreso anche nella Circolare 45/2017 del Consiglio Nazionale Ingegneri, il quale ha segnalato l'Ordinanza 849/2016 del Tribunale di Vicenza (TAR) nella quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 161 (il "Giuramento dell'esperto e dello stimatore") e delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, disposizioni modificate dalla Legge 132/2015. Il motivo della contestazione sollevata dal Tribunale di Vicenza riguarda l'art.161 che così recita: *"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"*. Si palesa che detto articolo viola l'art.36 della Costituzione (*"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*), poiché la liquidazione finale avviene solo al momento della vendita (evento futuro non stimabile in ordine di tempo e certo in merito alla vendita del bene de quo) e consente, prima della vendita, la liquidazione all'esperto di acconti non superiori al 50%, di fatto non viene rispettato il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. I dubbi sull'incostituzionalità dell'art.161 sollevati dal TAR Vicenza, il quale afferma che *"..non si spiega per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, dal momento che viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato (...). Prende come valore di riferimento un'entità (il valore di vendita) che non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto.."*, ancora *"..Appare irragionevole porre a carico dell'esperto l'alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell'aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione"*, evidenziano, inoltre, che la prestazione dell'esperto stimatore è *"... di mezzi e non di risultato"* (come d'altra parte avviene nella nostra professione tecnica



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

con l'elaborazione del progetto commissionato da privati o da enti pubblici, in cui il professionista offre con la propria prestazione "il mezzo" per la realizzazione dell'opera senza potere incidere sulla realizzazione qualora la committenza decida di non realizzare l'opera). Il TAR Vicenza nel proprio provvedimento argomenta che, dopo le modifiche del 2015, la norma è manifestamente *"in contrasto con l'art.41 e 117 Costituzione in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametrizza il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%"*. Infine, conclude che *".. Appare equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto, il rinviare 'sine die' la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell'immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai"*. Appare abbastanza chiaro quanto detto dal TAR Vicenza sull'incostituzionalità dell'art.161, su cui si è in attesa dell'espressione della Corte Costituzionale. Infine si evidenzia che detta norma si applica solo nel caso di vendita nell'Esecuzione Immobiliare (che riguarda quasi sempre gli Istituti Bancari), mentre non rileva nella vendita fallimentare di un immobile o di una divisione, violando il principio di uguaglianza tra chi valuta un immobile in una esecuzione immobiliare - il compenso sarebbe inferiore - rispetto a chi valuta l'immobile nella procedura fallimentare o di divisione, etc., per cui emerge un'ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art.161. Nell'attesa che si pronunci la Corte Costituzionale si danno di seguito alcuni suggerimenti ai periti estimatori nella compilazione degli onorari per la liquidazione da sottoporre al Giudice dell'Esecuzione (facendo riferimento ad una liquidazione fatta a favore dello scrivente da parte del G.E. del Tribunale di Palmi – Sezione Civile del 12/06/2016), poiché la norma fa espressamente riferimento al "valore di stima" all'art.13 del D.M. 30/05/2002 (elementi indicati nella motivazione del G.E.) per cui si applica la decurtazione del 50%, mentre per il resto della prestazione fornita la decurtazione non può essere applicata ed in particolare per le seguenti attività: - **a)** Giuramento di accettazione CTU, presenza alle udienze, sopralluoghi, verifica della completezza della documentazione ex art.567 567 c.p.c., Redazione schede preliminari, etc., tutte queste attività del perito stimatore rientrano come onorari a vacanze ai sensi dell'art.4 sopra richiamato; - **b)** redazioni di planimetrie da parte del perito stimatore indispensabili



INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

per assolvere l'incarico conferito, questa attività rientra nella previsione dell'art.12 del D.M. 30/05/2002. Infine, in riferimento all'ultima osservazione di Inarsind Brescia, inerente “..*le spese sostenute dal perito estimatore e non riconosciute dal Giudice*” si consiglia, in fase di giuramento di accettazione, di farsi autorizzare dal Giudice all'utilizzo del mezzo proprio (o di utilizzo di altro mezzo di trasporto, treno aereo etc.), di un collaboratore di fiducia, etc., per altri tipi di spesa non previste che si dovessero presentare durante lo svolgimento delle operazioni peritali di fare apposita istanza al giudice richiedendone l'autorizzazione.

Confidando come Consiglio Nazionale di avere fornito risposte esaustive che possano essere d'aiuto nella trattazione delle problematiche sollevate, restiamo a disposizione e forniremo a seguire gli opportuni aggiornamenti sulle attività del Consiglio Nazionale sulla materia.

Cordiali saluti

Il Consigliere Nazionale

Ing. Saverio Foti

